

(N. 592)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCHIETROMA, BUFFONI, BOZZELLO VEROLE, MURATORE e SELLITTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1984

Modificazioni e integrazioni di norme concernenti l'ordinamento delle bande musicali dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, dell'Aeronautica militare, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina militare

ONOREVOLI SENATORI. — Abbiamo l'onore di rappresentare un disegno di legge che ha avuto l'interruzione del suo *iter* nelle passate legislature per lo scioglimento anticipato delle Camere. Nel 1965, con le rispettive leggi nn. 121, 882, 707, alle bande musicali militari venne dato un assetto organico che in questi dodici anni si è rivelato lacunoso in alcune parti. Per tale ragione già nella seduta del 18 maggio 1977 della Commissione difesa, in occasione della discussione e dell'approvazione di disposizioni urgenti sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali maestri direttori di detti complessi, il Governo accettò gli ordini del giorno presentati dai senatori Signori, Albertini, Pasti, Vania, Tropeano, Cerami, Schiano, Giust, De Zan, Peluso, Tolomelli, Margotto, Iannarone, Donelli (e quindi praticamente da pressochè tutti i Gruppi), che lo impegnavano a presentare al più presto un disegno di legge per la ri-

strutturazione dei complessi stessi, allo scopo di migliorarne la funzionalità e soprattutto di salvaguardarne l'alta tradizione ed evitarne il decadimento.

L'interesse manifestato al riguardo anche in detta circostanza dal Governo e dal Parlamento va evidentemente molto al di là delle esigenze militari propriamente dette e della pur doverosa alta rappresentatività delle stesse bande musicali, tant'è che negli ordini del giorno e più ancora nel corso della discussione si è ampiamente riaffermata la più estesa validità culturale di esse e l'auspicio di una programmazione della loro attività in contatto con gli enti pubblici territoriali.

L'antica origine e il carattere popolare della tradizione musicale bandistica non poggiano solamente sulla migliore predisposizione degli strumenti a fiato e a percussione (fanfare e bande), rispetto ad altri complessi musicali (orchestrali, orchestre), a suona-

re all'aperto (la cosiddetta musica in piazza) con pochi o molti strumenti, ciascuno portato dalla stessa persona che può suonarlo anche in movimento. Nel passato in ogni piccolo centro si sono formate scuole non sempre modeste di strumenti a fiato (legni e ottoni), che hanno dato vita dovunque a piccole bande municipali, dove i ragazzi e i più giovani con gli anziani imboccavano il clarinetto o suonavano il tamburo, ponendo in essere l'unica possibilità esistente nella zona di studiare e fare musica, conoscerla e farla conoscere.

Ad esempio, la « Civica scuola di musica di Milano », che oggi è una specie di grande conservatorio quasi gratuito, tra l'altro con orari serali, nacque a suo tempo come « Scuola popolare di coro e strumenti a fiato », e nacque perchè da sempre esistevano bande (militari e non) e perchè le bande avevano certamente anche una funzione educativa, oltrechè, come dicevamo, una origine antica e consolidata di gusto largamente popolare.

Come è noto, suonatori erano già impiegati negli eserciti antichi, specialmente nel romano; e del resto a Roma si avevano, nei tempi aurei dell'impero, anche corporazioni di *fidicines* non militari.

Queste cosiddette corporazioni, con vari nomi e figure, ricompaiono in Italia e all'estero nelle corti feudali e nei comuni medievali, ricevendo solidi ordinamenti con loro capi (generalmente detti « pifferi del comune »). Queste bande civiche di pifferi (flauti, pive, trombe, tamburi, viole) o di tipo militare (due oboe, due clarinetti, due fagotti, due flauti, due trombe, controfagotto e serpentone) costituirono il germe delle organizzazioni moderne, che, com'è noto, ulteriore impulso ebbero dalla Rivoluzione francese, che impiegava spesso le bande musicali nelle feste civiche, con musiche di buoni compositori.

In Italia, a fine '800 ed ai primi del '900, le bande municipali di Milano e Roma, dirette rispettivamente da Pio Nevi ed Alessandro Vessella, ebbero gran parte nel diffondere tra noi la musica sinfonica di repertorio da Beethoven a Wagner. È stato

proprio Vessella a dare nel 1885, con la banda comunale romana, il primo esempio di formazione regolare di un complesso bandistico moderno (80 strumentisti, divisi in famiglie, con aggiunta di strumenti ormai necessari e con riduzione di gruppi); tra l'altro il Vessella dotò il repertorio di una grande quantità di ottimi lavori e trascrizioni da classici.

C'è poi la tradizione delle grandi bande dell'Italia meridionale, cosiddette « di giro », con i grandi solisti di strumenti a fiato. Complessi come questi, di non meno di 80 elementi, come dicevamo, con timpani di orchestra e con i bassi rafforzati da contrabbassi a corde, offrivano trascrizioni che sembravano più indovinate dell'originale (vedi, ad esempio, la *Kermesse del Faust* di Gounod o la *Cavalcata delle Walkirie* di Wagner).

Insomma, ai felici criteri del Vessella si informarono le bande comunali, che ovunque, dai centri italiani più grandi a quelli più piccoli, destarono interessamento e fervore.

Poi divennero famose le bande musicali militari; in primo luogo quella dei Carabinieri e, sempre nella tradizione, quella della Marina. Successivamente furono istituite quella della Guardia di finanza (1926), quella del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1928), quella dell'Aeronautica militare (1937) e, in epoca più recente, quella dell'Esercito (1964), anch'essa per accentuare ed elevare a funzione rappresentativa di Forza armata i compiti delle disciolte bande presidiarie minori.

Ormai le nostre bande musicali militari sono considerate tra i migliori complessi bandistici del mondo per la severa preparazione, il grado di affiatamento, l'indiscussa perfezione e il rigore stilistico, la morbidezza degli impasti musicali e la meravigliosa sonorità. Il loro ricchissimo repertorio (da quello tipico a quello classico) rappresenta quanto di meglio può essere eseguito in campo bandistico e può annoverarsi tra i più impegnativi ed aggiornati oggi esistenti; detto repertorio comprende infatti brani sinfonici ed operistici dei più famosi

compositori di ogni tempo, tra cui Bach, Beethoven, Brahms, Bellini, Ciaikowskij, Chopin, Gershwin, Mascagni, Mussorgskij, Puccini, Wagner, Respighi, Rossini, Schubert, Strawinskij, Verdi.

Come è noto, le nostre bande musicali militari sono sempre presenti nei momenti più significativi, oltrechè a ciascuna manifestazione di arma, a celebrazioni nazionali, civili e militari (alcune di esse spesso adeguando formazione e repertorio alle tradizioni locali), offrendo concerti e partecipando a importanti manifestazioni musicali e a trasmissioni radiofoniche e televisive.

Delle loro *tournées*, sollecitate ed effettuate in Europa, nelle Americhe e in Estremo Oriente, sono ricordate soprattutto quelle, che rappresentano una lunga serie di trionfali successi, in Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, Lussemburgo, Olanda, Spagna, Svizzera e Stati Uniti. In conclusione, esse ovunque hanno riscosso l'applauso, l'ammirazione e il caloroso consenso non solo del pubblico degli appassionati, ma anche dei critici più autorevoli. « Una banda musicale che suona come un organo »; « Una banda sinfonica che suona come un'orchestra »: questo concetto significativo hanno più volte ribadito i critici dei grandi quotidiani di oltre oceano nell'ascoltare una delle nostre bande.

Sarebbe troppo lungo esaminare ora le cause che hanno portato ad una crisi della nostra tipica tradizione strumentistica e corale; tra esse — oltre a un nuovo modo di vivere certamente più inquieto, contrario alla pratica e allo studio dilettantistico di insieme della buona musica e favorevole invece alla musica prefabbricata (dischi e musicassette) — è da annoverare sicuramente quella certa propensione per le cosiddette orchestre, il ritmo deterioro, il rumore e l'urlato, che rappresentano la non sempre felice interpretazione di un gusto di importazione.

Sembra però che la banda di paese stia tornando alla riscossa e che negli ultimi tempi si noti un risveglio di interesse, soprattutto da parte dei giovani, per i complessi bandistici. Tant'è che scuole, conser-

vatori e benemerite istituzioni musicali, prima fra queste l'« Autunno musicale di Como », hanno deciso di occuparsene seriamente. Accanto alle rarità raffinate di « fiati », all'avanguardia e agli esperimenti, l'« Autunno » comasco, in particolare, svolge al riguardo un prezioso lavoro di diffusione popolare, incontrandosi con le piccole bande musicali in formazione e preoccupandosi del loro destino.

È evidente però che proprio le bande musicali militari in ogni caso possono rappresentare e rappresentano il punto di riferimento e l'aspirazione alla perfezione dei giovani studiosi dei « fiati »; possono rappresentare e rappresentano quindi, in ogni senso, un punto fermo per la nostra tradizione al riguardo.

Abbiamo già accennato alle disposizioni recentemente approvate all'unanimità e con tutta urgenza dal Parlamento per rimuovere gli inconvenienti che portavano addirittura a ripetere inutilmente i concorsi più volte banditi per ufficiale maestro direttore dei complessi militari; ed abbiamo già ricordato le leggi nn. 121, 882, 707 del 1965, lacunose ed anacronistiche in alcune parti.

È opportuno qui riportare testualmente gli ordini del giorno della Commissione difesa del Senato cui abbiamo fatto riferimento all'inizio: « Nell'approvare il disegno di legge n. 112, impegna il Governo a presentare al più presto al Parlamento un disegno di legge che ristrutturati globalmente i complessi musicali militari al fine di potenziarne la funzione, tenendo conto anche delle indicazioni emerse nel dibattito in Commissione »; « Preso atto dell'accordo rapidamente raggiunto in Commissione sul disegno di legge n. 112; riaffermata la validità culturale delle bande militari, la cui gloriosa tradizione potrà e dovrà essere diffusa nel modo più ampio tra i cittadini non solo delle grandi città, come fino ad oggi è particolarmente avvenuto; riconosciuta quindi l'esigenza di un più stretto rapporto tra la collettività nazionale e l'attività culturale che viene espressa dai complessi musicali militari; fa voto affinché vengano date opportune disposizioni per una programmazione dell'attivi-

tà musicale delle bande militari che tenga conto dell'esigenza di portare a conoscenza del più vasto pubblico programmi ed esecuzioni ».

Ripetiamo che gli ordini del giorno anzidetti hanno avuto il pieno favore di tutti e sono stati accolti dal Governo.

Nè si può trascurare di rilevare le dichiarazioni rese allora dal Ministro dell'epoca, in occasione del dibattito sul bilancio di previsione per il 1978, sul provvedimento allo studio in favore dei sottufficiali di tutte le Armi e Corpi, tenuto conto che la stragrande maggioranza dei militari musicanti è costituita da sottufficiali. Il Ministro Ruffini dichiarò che l'iniziativa in corso a favore di tutti i sottufficiali si qualificava particolarmente perchè, tra l'altro, prevedeva uniformità di trattamento e di carriera, uguale per tutte le Forze armate; incentivazioni di carriera; raggiungimento del massimo grado dopo ben definiti periodi di tempo, ridotti rispetto a quelli attuali; inserimento di traguardi amministrativi dopo l'acquisizione della qualifica di « aiutante » o « scelto ».

C'è ancora oggi da osservare inoltre che l'eccessivo tempo previsto nello sviluppo della carriera dei militari musicanti ha fatto sì che, da alcuni anni, molti elementi abbiano preferito optare per un diverso lavoro (insegnamento nelle scuole medie o nei conservatori, impiego nelle varie orchestre e così via). Ciò è dovuto anche, per l'appunto, alla disparità nella carriera esistente tra loro e i militari dei ruoli ordinari, per i quali esistono più favorevoli condizioni di carriera.

Già i motivi accennati hanno causato una vera e propria emorragia dei migliori elementi, con una conseguente grave deficienza degli organici.

Tale processo di esaurimento in atto di per se stesso giustifica la ripetizione di questa nostra iniziativa.

Con il primo articolo si stabilisce l'estensione di applicazione delle norme di cui al presente disegno di legge; con il secondo articolo si uniforma il reclutamento dei militari musicanti nel periodo che va dal 18° al 30° anno di età; con l'articolo 3 si stabilisce che ogni militare musicante vincitore di concorso venga ingaggiato con il grado

di vice brigadiere o equiparato, come la stragrande maggioranza dei militari musicanti.

Nessun professionista serio, anche se destinato alla seconda o alla terza categoria, appare più disposto ormai a iniziare una carriera difficile (suonare in una banda musicale è cosa più difficile di quanto non lo sia in una orchestra, perchè i fiati risultano meno pronti ed elastici degli archi), avendo una retribuzione talvolta pari a quella dei militari di leva.

L'articolo 3, prevedendo la revisione della tabella, annessa alle leggi 121, 882 e 707, tende ad adeguare la carriera dei militari musicanti con quella dei militari dei ruoli ordinari; e mira ugualmente a spingere i giovani, muniti di adeguata preparazione e in possesso di titoli di studio conseguiti nei vari conservatori, a non disertare i concorsi cercando di sanare così le notevoli carenze degli organici.

L'articolo 4 tende a stabilire che il militare musicante meritevole, il quale continua a studiare e ad affinarsi e vince il concorso per la categoria superiore, deve conservare l'anzianità di grado posseduta e non ricominciare daccapo.

L'articolo 5 rende uniforme per tutti l'obbligo di cessazione dal servizio a 60 anni. Ai fini di valutare positivamente il secondo comma dell'articolo, occorre tener presente che suonare lo strumento a fiato anche marciando militarmente comporta la conservazione di una prestanza fisica non comune; peraltro non è sconsigliabile facilitare il ricambio di energie nel complesso musicale con l'esodo degli anziani verso le carenti attività civili del settore (insegnamento ed altro).

L'articolo 6 contiene guarentigie a favore del militare musicante appassionato del suo mestiere, il quale desidera non abbandonarlo prima del previsto, salvo il caso di acclarata impossibilità di esercitarlo.

L'articolo 7 estende a tutti i complessi la disposizione per cui i militari musicanti non siano distolti dai compiti di istituto per essere impegnati in servizi per i quali peraltro non hanno preparazione specifica.

L'articolo 8 conferma la promozione delle attività artistiche e culturali ad opera dei complessi musicali militari, attraverso una programmazione di concerti in tutto il territorio nazionale.

L'articolo 9 tende anche a sopperire alla constatata mancanza di «fiati» cui doversero far fronte orchestre di prim'ordine.

L'articolo 10 prevede disposizioni da più parti reclamate a favore del sottufficiale vice direttore che raggiunga il grado di capitano e infine di maggiore.

L'articolo 11, prevedendo un concorso riservato agli appartenenti alle rispettive Armi o rispettivi Corpi prescindendo dal limite di

età, mira a dare la possibilità, a quegli elementi che risultino in possesso dei requisiti richiesti, di inserirsi negli organismi delle bande, riconoscendo loro il giusto merito dell'aver prestato servizio musicale nelle rispettive fanfare e premiando tra essi coloro che hanno saputo progredire negli studi conseguendo la preparazione musicale richiesta.

I successivi articoli contengono le necessarie norme transitorie, i richiami legislativi indispensabili e l'abrogazione delle disposizioni in contrasto con quelle previste dal presente disegno di legge.

All'onere finanziario del provvedimento si sopperisce con i normali stanziamenti di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle bande musicali dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, dell'Aeronautica militare, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo musicale della Marina militare e al personale appartenente alle bande musicali medesime.

## Art. 2.

Per poter partecipare ai concorsi per militari musicanti è necessario aver compiuto, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 18° anno di età e non aver superato, alla stessa data, il 30° anno di età.

Quest'ultimo limite di età è elevato di anni 5 per i militari già in servizio nelle Forze armate o nei Corpi di polizia.

Per i militari delle bande, i quali concorrono per una categoria superiore a quella di appartenenza nella rispettiva banda, si prescinde dal limite di età.

## Art. 3.

Il musicante vincitore di concorso per strumento classificato alla prima o alla seconda o alla terza categoria A e B è nominato vice brigadiere (o equiparato) nella Forza armata o Corpo della rispettiva banda musicale di appartenenza ed ha uno sviluppo di carriera secondo la tabella allegata alla presente legge.

## Art. 4.

Al militare musicante, che nella banda musicale cui appartiene vince il concorso per una categoria superiore, verrà riconosciuta

l'anzianità di grado posseduta ai fini della progressione in carriera nella nuova categoria.

Art. 5.

Per tutti i militari musicanti è stabilito il limite di età ai fini della cessazione dal servizio al raggiungimento del 60° anno.

È stabilito in ogni caso in 30 anni il limite di prestazione del servizio effettivo per conseguire il massimo della pensione.

Art. 6.

Il militare musicante non più idoneo all'espletamento della mansione della categoria superiore sarà retrocesso alla categoria inferiore sino alla terza. Può essere trasferito nei ruoli ordinari a domanda, ovvero se dichiarato non idoneo per la mansione prescritta a seguito di decisione conforme anche della commissione medica ospedaliera.

Per la speciale mansione che deve assolvere, per ovvi motivi di efficienza e la impossibilità di sostituzione, il militare musicante, che dopo un periodo di dodici mesi non rientri al reparto in stato di idoneità, sarà collocato nella forza assente ad ogni effetto, compreso quello della disponibilità per un nuovo concorso del posto già occupato nella banda.

Art. 7.

I militari musicanti per la loro specifica preparazione e incombenza non possono essere impiegati in servizi non attinenti ai compiti istituzionali specifici dei complessi musicali militari cui appartengono.

Art. 8.

Fermi tutti i compiti di istituto e tutte le funzioni di rappresentanza militare di Arma e di Corpo e compatibilmente con essi, le bande musicali militari debbono svolgere intensa attività artistica e culturale in tutto il

territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale di concerti coordinata dallo Stato maggiore della difesa in relazione anche alle richieste degli enti locali al riguardo.

Art. 9.

Tutto il personale delle bande musicali militari può essere autorizzato ad accettare impegni artistici relativi alla professione in quei giorni e in quelle ore in cui ciò sia conciliabile con il servizio militare.

Art. 10.

Il vice direttore è promosso ufficiale nell'Arma o nel Corpo di appartenenza, esercitando sempre le stesse attuali mansioni e, in ogni caso, con la stessa prevista subordinazione all'ufficiale maestro-direttore. Dopo due anni di permanenza nel grado di sottotenente e quattro di permanenza nel grado di tenente, è promosso capitano. Alla data del collocamento in quiescenza gli verrà attribuito il grado superiore.

Art. 11.

All'entrata in vigore della presente legge i posti di militari musicanti che risultano vacanti nelle bande musicali militari verranno per la prima volta messi a concorso fra i militari di carriera in servizio nelle Forze armate e nei Corpi di polizia prescindendo dal limite di età.

Art. 12.

Nella prima applicazione dell'articolo 3 della presente legge ai militari musicanti in servizio, già vincitori di concorso, verrà attribuito il grado di vice brigadiere (o equiparato), se di grado inferiore; verrà ricostruita la carriera, ai soli fini giuridici, ai sottufficiali musicanti già vincitori di concorso in rapporto all'anzianità di servizio posseduta nel ruolo in base alla nuova tabella. Ove detta anzianità comporti l'attri-

buzione di più gradi, si procederà all'avanzamento dopo sei mesi di permanenza nel grado inferiore, conteggiando la residua anzianità ai fini del successivo avanzamento.

Art. 13.

Nella prima applicazione dell'articolo 4 della presente legge sarà restituita, sempre ai soli fini giuridici, l'anzianità di grado al vincitore di un precedente concorso per miglioramento di categoria che l'abbia perduta per effetto delle norme precedentemente in vigore.

Art. 14.

Nella prima applicazione dell'articolo 10 della presente legge, si darà corso alla ricostruzione della carriera, sempre ai soli fini giuridici, agli interessati vincitori di concorso in servizio di ruolo dal primo giorno di nomina a vice direttore.

Art. 15.

I sottufficiali della banda dell'Esercito in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato precedentemente nella specializzazione di militare musicante.

Art. 16.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano le norme di cui alle leggi 1° marzo 1965, n. 121; 13 luglio 1965, n. 882; 5 giugno 1965, n. 707; 22 novembre 1967, n. 1177; 10 luglio 1969, n. 469; 8 giugno 1971, n. 438; 20 dicembre 1977, n. 965. Per la banda musicale dell'Esercito e per il Corpo musicale della Marina militare si fa riferimento altresì alle norme, in quanto applicabili, previste per la banda musicale dell'Arma dei carabinieri, di cui alla legge 1° marzo 1965, n. 121.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

TABELLA

AVANZAMENTO DEI MUSICANTI DELLE BANDE MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DELL'ESERCITO, DELL'AERONAUTICA MILITARE, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E DEL CORPO MUSICALE DELLA MARINA MILITARE

Grado	Anni di permanenza nel grado					
	Prima Categoria A	Prima Categoria B	Seconda Categoria A	Seconda Categoria B	Terza Categoria A	Terza Categoria B
Vicebrigadiere (o equiparato)	2	2	2	2	2	2
Brigadiere (o equiparato) . .	4	4	5	5	5	6
Maresciallo ord. (o equiparato) . . . . .	4	5	5	5	6	6
Maresciallo capo (o equiparato) . . . . .	3	4	4	5	5	5
Maresciallo magg. (o equiparato) . . . . .	1	1	1	1	1	1
Maresciallo scelto o aiutante	— (*)	— (*)	— (*)	— (*)	— (*)	— (*)

(\*) Fino al compimento del limite di età stabilito dall'articolo 5.